



CORSO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA



Università di Teramo A.A. 2020/21 Prof.ssa Flavia Caloprisco fcaloprisco@unite.it

2. PARTE SPECIALE

CORSO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA



Benefici della libera circolazione delle merci

Studi recenti indicano che i benefici derivanti dal principio della libera circolazione delle merci e dalla legislazione correlata ammontano a 386 miliardi di EURO l'anno (<u>Study on Contribution to Growth: Free Movement of Goods. Delivering Economic Benefits for Citizens and Businesses</u> (2019).



Benefici della libera circolazione delle merci

- La libera circolazione delle merci è garantita attraverso l'eliminazione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative e dal divieto di adottare misure di effetto equivalente. I principi del riconoscimento reciproco, l'eliminazione delle barriere fisiche e tecniche sono ulteriori elementi introdotti per portare avanti il completamento del mercato interno.
- Base giuridica: artt 26 e 28-37 del TFUE.
- Direttiva della Commissione 70/50.



Nozione di Mercato Comune, di Mercato Interno, di Mercato unico

Sentenza della Corte del 5 maggio 1982 (Gaston Schul Douane Expediteur BV contro Ispettore dei tributi d'importazione e delle imposte di consumo di Roosendaal, causa 15/81) la nozione di mercato comune, elaborata dalla Corte nella sua costante giurisprudenza, mira ad eliminare ogni intralcio per gli scambi intracomunitari al fine di fondere i mercati nazionali in un mercato unico il più possibile simile ad un vero e proprio mercato interno (punto 34).



Realizzazione del Mercato Interno

Prima fase: Realizzazione del Mercato Interno «integrazione economica negativa»:

- Abolizione dazi doganali
- Abolizioni restrizioni quantitative
- Divieto di tasse o misure ad effetto «equivalente» ai dazi e alle misure restrittive

Seconda fase: Realizzazione del Mercato Interno : «integrazione economica positiva»

 Armonizzazione delle legislazioni nazionali (base giuridica art. 114 TFUE) sotto forma di direttive



Realizzazione del Mercato Interno

Non esiste nel Trattato una nozione di merce. La Corte di giustizia ha elaborato una nozione di merce molto ampia intendendo i prodotti pecuniariamente valutabili e che quindi sono atti a costituire oggetto di transazioni commerciali come le opere d'arte (Commissione c. Italia causa 7/68).

Tale nozione ricomprende ad esempio la libera circolazione dei rifiuti (una volta trasformati hanno valore economico), l'energia elettrica, il gas ecc..

Sono esclusi da tale nozione i prodotti che riguardano la sicurezza in senso stretto: armi, meteriale bellico che soggiacciono ad una disciplina speciale



Effetti delle norme in materia di libera circolazione delle merci

- Effetti diretti delle norme dei trattati «Van Gend en Loos»: le norme del trattato possono essere invocate dai singoli innanzi ai giudizi nazionali.
- Norme chiare e incondizionate producono effetti diretti «lannelli»: il divieto alle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente è assoluto ed esplicito e non richiede nessun ulteriore provvedimento di attuazione.
- Effetti diretti verticali ma anche orizzontali delle disposizioni dei trattati (tra singoli es. divieto di accordi tra privati per vietare la vendita di un prodotto nel territorio).
- Effetti diretti verticali delle direttive sentenza «SACE causa 33/70» e «Ratti causa 148/78».
- Primato delle norme UE sul diritto interno «Costa c. Enel» art. 37 TCEE (oggi 37 TFUE).
 necessità che i monopoli statali siano conformi alla libera circolazione delle merci.
 Sentenza «Simmenthal».
- Le violazione del divieto di restrizioni quantitative alle importazioni possono far sorgere l'obbligo di risarcimento a favore dei singoli danneggiati « Brasserie du Pêcheur cause riunite C46/96 e C48/93».

Divieto di ostacoli di natura fiscale tra Stati membri

Unione doganale:

- Divieto dazi doganali all'importazione e all'esportazione
- Divieto di tasse ad effetto equivalente
- Applicazione di una tariffa doganale comune (TDC) sostituita nel 1988 dalla Tariffa Integrata comunitaria (TARIC)

La conseguenza delle disposizioni ad effetto diretto che vietano di istituire dazi o tasse ad effetto equivalente è la ripetizione (diritto di ottenere il rimborso) di quanto indebitamente percepito dallo Stato (CG causa 199/82 San Giorgio).



Divieto di restrizioni quantitative e di misure equivalenti : le misure distintamente applicabili

All'eliminazione dei dazi si affianca il divieto di restrizioni quantitative art. 28-30 TFUE (all'importazione e all'esportazione) e misure a effetto equivalente art. 34-35 TFUE (alle restrizioni quantitative).

- Divieto di restrizioni quantitative. Tra i casi portati innanzi la CG: causa 13/68 Salgoil
 (sistema di licenze imposto dallo stato italiano al fine di consentire l'importazione di olio
 d'oliva per un quantitativo massimo del 3% della produzione nazionale); causa C131/93 Commissione c. Germania divieto di importazione in Germania di gamberi vivi,
 obiettivo sproporzionato rispetto all'obiettivo di evitare contagi per la specie autoctona
 ecc.
- Divieto di misure di effetto equivalente (all'importazione e all'esportazione) nozione elaborata nella sentenza Dassonville: «Ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative».



Deroghe al divieto di misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative

Deroghe:

L'articolo 36 del TFUE consente agli Stati membri di adottare misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative quando esse sono giustificate da un interesse generale di natura non economica (ad esempio per motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza)nel rispetto del principio di proporzionalità.



Misure equivalenti : le misure distintamente e indistintamente applicabili

Tra le misure a effetto equivalente bisogna distinguere tra misure all'importazione e misure all'esportazione.

Nelle misure a effetto equivalente all'importazione vanno distinte in:

- Misure distintamente applicabili (misure applicate ai soli prodotti provenienti dagli altri Stati) es. sentenza Denkavit nella quale la merce importata venivano sottoposta a controlli sanitari alla frontiera.
- Misure indistintamente applicabili (misure previste per qualsiasi prodotto presente sul territorio di uno SM indipendentemente se nazionale o importato ma che rendono impossibile o più difficile lo smercio dei prodotti importati).



Misure equivalenti : le misure distintamente applicabili

Sentenza Dassonville: « Ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative».

- «Stati membri» il divieto riguarda qualsiasi soggetto che ai sensi del diritto interno esercita i pubblici poteri. Commissione c. Irlanda causa 249/81 in cui la CG ritenne che la campagna «Buy Irish» del governo irlandese di incoraggiamento della vendita e dell'acquisto dei prodotti nazionali sul proprio territorio costituisse una misura a effetto equivalente proibita dal Trattato. Non rientrano i comportamenti di associazioni di produttori nazionali per fini promozionali o pubblicitari.
- direttamente o indirettamente, in atto o in potenza: è irrilevante l'obiettivo di
 ostacolare gli scambi da parte dell'autorità statale conta il risultato limitativo degli
 scambi. L'effetto restrittivo della misura può discendere anche indirettamente e
 potenzialmente. Il soggetto che contesta la misura statale non è tenuto a provare gli
 effetti restrittivi sul mercato essendo sufficiente provare l'idoneità (in potenza) a limitare
 gli scambi sul territorio dell'UE.



Misure equivalenti : le misure distintamente applicabili

• Misure discriminatorie de jure: il provvedimento dell'autorità pubblica formalmente sancisce la disparità di trattamento tra merci importate e merci nazionali (es. prevedendo che la commercializzazione delle sole merci importate sia subordinata al compimento di una determinata formalità o alla soddisfazione di un determinato requisito che non grava sugli analoghi prodotti nazionali). L'elenco esemplificativo di tali misure è contenuto nell'art. 2, comma 3, della Direttiva 70/50.

La sentenza Dassonville è un'esempio di misura a effetto equivalente che pone una discriminazione de jure.

• Misure discriminatorie de facto (discriminazioni materiali): provvedimenti nazionali che di fatto incidono solo (o in particolar modo) sulle merci importate e non su quelle nazionali. Difficili da esaminare ma un esempio particolarmente chiaro fu il caso Commissione c. Italia causa 193/80 – aceto.

